

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Signor Presidente,

desidero informarla che in data 14 dicembre 2011 la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati ha approvato un documento – che Le trasmetto in allegato – recante un parere motivato, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al trattato di Lisbona, in merito all'atto dell'Unione europea "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006" (COM(2011)615 definitivo).

Con i migliori saluti



José Manuel BARROSO
Presidente della Commissione europea
Rue de la loi 200 B
1049 - BRUXELLES



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (COM(2011)615 def.)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

considerato che:

a) la valutazione della correttezza della base giuridica dei progetti legislativi dell'Unione europea è propedeutica rispetto al meccanismo per il controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali di cui al Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, deve ritenersi che i Parlamenti nazionali possano adottare pareri motivati ai sensi dell'articolo 6 del medesimo Protocollo nel caso in cui riscontrino il ricorso ad una base giuridica non corretta o inappropriata rispetto al contenuto e alle finalità di un progetto legislativo europeo;

b) la base giuridica della proposta in esame è costituita dall'articolo 177 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, le norme generali applicabili ai Fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei Fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti;

c) tale base giuridica è intesa a consentire l'esplicazione della competenza dell'UE definita dall'articolo 174 del TFUE che prevede che l'UE sviluppi e prosegua la propria azione intesa a



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale, mirando in particolare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite e rivolgendo un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

f) l'articolo 21 della proposta di regolamento in esame stabilisce condizionalità connesse al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, prevedendo che la Commissione europea possa chiedere modifiche al contratto di partenariato, ove necessario per dare attuazione alle raccomandazioni rivolte agli Stati membri nell'ambito di una procedura per disavanzo eccessivo o per squilibri macroeconomici eccessivi ovvero ai programmi di riassetto applicabili agli Stati membri beneficiari di assistenza concessa dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria ovvero di un sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti. Se lo Stato membro interessato non soddisfa le richieste della Commissione o non risponde in modo soddisfacente alle sue osservazioni, la Commissione può adottare, con atti di esecuzione, una decisione di sospensione di parte dei o di tutti i pagamenti relativi ai programmi interessati. La Commissione può inoltre sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni relativi ai programmi interessati in relazione a decisioni che accertino il mancato adempimento di obblighi previsti nell'ambito delle procedure per disavanzi e squilibri eccessivi ovvero delle condizionalità per l'assistenza del meccanismo di stabilizzazione.

g) tali condizionalità sono, pertanto, intese prevalentemente ad assicurare il rispetto di parametri macroeconomici e di finanza pubblica stabiliti da atti di diritto derivato, basati su disposizioni di cui al Titolo VIII del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alla politica economica e monetaria;

h) non risulta peraltro fondata l'argomentazione, sostenuta dalla Commissione europea nella valutazione di impatto, per cui le condizionalità di cui all'articolo 21 contribuirebbero ad assicurare politiche macroeconomiche e finanziarie che promuovono la crescita, ai fini di una più efficace e coerente attuazione degli interventi strutturali,

i) occorre al riguardo ricordare che in base all'articolo 175 del TFUE, gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174, che devono essere tenuti in considerazione anche nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione. In particolare, l'Unione concorre a tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti. Il medesimo articolo 175 precisa che le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni;



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

i) la disposizione di cui all'articolo 175 sopra richiamato riafferma e precisa la portata del principio generale stabilito dall'articolo 120 del TFUE, in base al quale gli Stati membri attuano la loro politica economica "allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea", tra i quali è inclusa la promozione della coesione economica, sociale e territoriale;

l) dal combinato disposto degli articoli 175 e 120 del TFUE emerge con evidenza che le misure di politica economica dell'Unione devono contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo della politica di coesione;

m) l'articolo 177 del TFUE, pur letto in combinato con gli articoli 174 e 175 sopra richiamati, non giustifica la previsione di condizionalità, quali quelle previste dal richiamato articolo 21 della proposta in esame, volte ad assoggettare gli strumenti della politica di coesione al perseguimento di obiettivi ad essa estranei;

n) l'introduzione di condizionalità macroeconomiche non sarebbe peraltro giustificabile neanche mediante ricorso a basi giuridiche contenute nel titolo VIII del TFUE tenuto conto del combinato disposto dei richiamati articoli 120 e 175,

i) la proposta è conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo da essa perseguito di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni dell'Unione europea, non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri, ma può essere realizzato meglio a livello di Unione. I meccanismi prospettati dalla proposta di regolamento, confermando una programmazione e gestione dei fondi strutturali condivisa tra istituzioni europee, nazionali e regionali, costituiscono inoltre una piena esplicazione del principio di sussidiarietà anche sul piano funzionale;

DELIBERA DI ESPRIMERE

un parere motivato, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, limitatamente all'articolo 21 della proposta di regolamento in esame.